



Ispettorato Territoriale del Lavoro di Roma

## IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE

**VISTO** l'art. 1, c. 3, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (*Decreto Semplificazioni*) (G.U. n. 228 del 14 settembre 2020), il quale stabilisce che gli affidamenti diretti, attivati fino a tutto il 30.06.2023, possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

**VISTO** l'art. 32, c. 2. Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità con i propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori e delle offerte;

**VISTO** il nuovo Codice dei Contratti Pubblici adottato con D.LGS. 31 marzo 2023 n. 36, in attuazione dell'art. 1 L. delega 21 giugno 2022 n. 78, in vigore dal 01.04.2023, efficace a far data dal 01 luglio 2023;

**VISTA** la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 recante "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici*", aggiornate con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 266 del 01 marzo 2018;

**VISTO** il Parere del Consiglio Di Stato N.1903/2016 - Adunanza della Commissione speciale del 30 agosto 2016 il quale precisa che "*le linee guida sull'affidamento dei contratti pubblici "sotto-soglia" possono essere annoverate tra le linee guida dell'ANAC non vincolanti, dalle quali la Stazione Appaltante può discostarsi, adottando un atto che contenga una adeguata e puntuale motivazione, anche a fini di trasparenza, che indichi le ragioni della diversa scelta amministrativa*";

**VISTO** il D.lgs. 14 settembre 2015 n. 149 recante "*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*" con il quale è stata istituita l'Agenzia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**VISTO** il D.P.R. del 26 maggio 2016, n. 109 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**VISTO** il D.P.C.M. del 23 febbraio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1577, recante l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro;

**VISTO** il D.P.C.M. del 25 marzo 2016, registrato alla Corte dei Conti il 9 giugno 2016 al n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Agenzia;

**VISTO** il D.D. del 23 gennaio 2017 con il quale l'incarico di dirigente dell'Ispettorato Territoriale di Roma è stato conferito alla dott.ssa Carmina MANCINO ed il D.D. di conferimento di incarico di titolarità n. 44 del 20.01.2023;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la decisione Sez. III, 26/02/2019, n. 1329 con cui il Consiglio di Stato ha ribadito l'indirizzo già espresso nella sua precedente pronuncia n. 5826/2017, secondo cui deve essere data assoluta prevalenza alle procedure svolte dalle centrali di committenza regionali, dovendosi invece riservare una funzione "meramente suppletiva" alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A., con la precisazione che - proprio in ragione del carattere sussidiario dell'intervento - la centrale regionale può sempre e comunque attivare i propri strumenti di acquisizione/negoziazione al fine di conseguire anche condizioni economiche più favorevoli, pure dopo che è stata avviata una convenzione CONSIP avente le medesime caratteristiche;

**PRESO ATTO** che è attiva la nuova convenzione per la prestazione di servizi finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro delle Pubbliche Amministrazioni alle disposizioni normative previste dal T.U. 81/08 denominata "Gestione Integrata Sicurezza ed. 4 - Lotto 6 Lazio", massimale in esaurimento, attraverso cui acquistare le prestazioni del Medico Competente esclusivamente in abbinamento con altri servizi connessi agli adempimenti in materia di sicurezza (PSS-Visite specialistiche);

**CONSIDERATO** che, in data 16 settembre 2021, è stata rinnovata la Convenzione quadro tra L'Istituto Nazionale Per L'assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro (INAIL) e l'Ispettorato Nazionale Del Lavoro (INL) in materia di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., di durata triennale, specifica per gli Uffici dell'Ispettorato, pertanto, prevalente rispetto alla convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.A.;

**VISTO** il Decreto n. 36 del 14.05.2019 con cui si affidava, in ragione della Convenzione INAIL -INL stipulata, a seguito di interpello effettuato attraverso gli Uffici locali dell'INAIL, l'incarico di consulenza per l'attività di Medico Competente, ai sensi e per gli effetti del D. lgs 81/2008, al Dott. Vincenzo MOLINARO, in forza al Centro Ricerche I.N.A.I.L. di Monteporzio Catone, attribuendo ogni attività connessa all'espletamento dell'incarico conferito in merito agli obblighi imposti al Datore di Lavoro a tutela della salute e sicurezza del proprio personale dipendente;

**VISTI** i Decreti n. 31 del 12.05.2020 e n. 32 del 12.05.2021, n. 41 del 17.05.2022 con i quali, considerata la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e la necessità di garantire continuità applicativa al PSS approvato e modificato sulla scorta di tutte le disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid-19, si riteneva necessaria la prosecuzione dell'incarico di sorveglianza sanitaria affidato al Dott. Molinaro;

**CONSIDERATO** l'attuale perdurare degli effetti delle disposizioni adottate in fase emergenziale, con particolare riguardo al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022), coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», che dispone la proroga fino al 30 giugno 2023 dell'applicazione del lavoro agile 5 gg su 5 per i lavoratori fragili, dove il concetto di fragilità va individuato in quelle condizioni dello stato di salute preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione da Covid-19, un esito

più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico”;

**CONSIDERATA** l'esigenza, nell'attuale fase post-emergenziale, di contemperare il fine del servizio di sorveglianza sanitaria, che è quello di monitorare e migliorare il benessere dei dipendenti accertandone periodicamente le condizioni fisiche e valutandone l'idoneità alla mansione alla quale sono destinati, con le avanzanti disposizioni normative, per la cui corretta applicazione si rende indispensabile ed imprescindibile la consulenza, senza soluzione di continuità, del Medico Competente incaricato in fase pandemica;

**ATTESO**, pertanto, il necessario coinvolgimento del Medico Competente nel processo di prevenzione interno aziendale e nella revisione delle procedure dettate dal D.lgs. 81/2008 ai suoi artt. 25 e 35, in attuazione delle disposizioni vigenti;

**VISTA** la responsabilità diretta sancita dal D.lgs. 81/2008 in capo al Datore di Lavoro per la mancata effettuazione delle visite mediche programmate, in ragione dell'obbligatorietà e della doverosità dell'invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (art. 18, comma 1, lettera g);

**CONSIDERATO** il danno potenzialmente producibile a seguito del verificarsi dell'interruzione del rapporto di collaborazione in essere tra questo Datore di Lavoro ed il Dott. Vincenzo MOLINARO, derivante dall'imminente scadenza naturale del contratto di consulenza, efficace fino a tutto il 17.05.2023;

**TENUTO CONTO** che “gli adempimenti dei consulenti in materia di sicurezza sul lavoro non sono attività di routine, ma servono a proteggere le persone dai pericoli presenti nell'ambiente lavorativo e che le leggerezze, connesse al veloce smaltimento burocratico delle pratiche, non sono ammesse o tollerate, soprattutto perché portano alla lesione di beni giuridici di primo piano nella scala dei valori costituzionalmente protetti” (Trib. Trani, Sez. Molfetta, 12.01.2010);

**VISTA** la delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016 n. 1097 - Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. recante “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli operatori economici”, aggiornate con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 266 del 01 marzo 2018, la quale attribuisce al Committente, seppur in via eccezionale, la facoltà di affidare un ulteriore incarico a dispetto del “principio di rotazione espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. n. 50/2016” laddove supportato da *un'esigenza motivata*;

**ACQUISITA** la disponibilità all'incarico del Dott. Vincenzo Molinaro;

**PRESO ATTO** della spesa sostenuta per il periodo contrattuale dal 18.05.2022 al 17.05.2023 pari a complessivi € 11.985,50 e del tariffario INAIL allegato alla Convenzione stipulata, si definisce il valore presunto dell'appalto in argomento in € 7.000,00 I.V.A. esente;

**VISTO** il Bilancio dell'Ispettorato e considerato il fabbisogno trasmesso e assegnato all'TTL Roma, per l'esercizio finanziario 2023 per gli acquisti di “Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa” da imputare sul pertinente conto di bilancio n. U.1.03.02.18.001;

**ACQUISITO** il CIG Anac n. **Z003B266BB**

## **DECRETA**

1. per le ragioni di cui in narrativa affidare, ex art. 1, c. 2, Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, l'incarico professionale di

Medico Competente al Dott. Vincenzo MOLINARO, per n. 12 mesi, a far data dal 18.05 p.v., destinato a regolare il rapporto di consulenza e le funzioni proprie previste dagli artt. 25, 39, 40 e 41 del D.lgs. 81/2008 a cessazione del precedente contratto, tuttora vigente;

2. L'importo del servizio espletato sarà disciplinato dal tariffario I.N.A.I.L., allegato alla Convenzione INAIL-INL rinnovata, per la retribuzione delle prestazioni del "Medico Competente", annualmente aggiornato e sarà liquidato a seguito di fatturazione elettronica correttamente emessa dall'incaricato, con i fondi all'uopo accreditati, secondo effettiva necessità, sul p.d.c. U.1.03.02.18.001;

3. Il contratto verrà stipulato nelle forme prescritte dalla Convenzione del 16.09.2021 e sarà valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente dal Datore di Lavoro e sottoscritto dal contraente incaricato;

4. Il Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 31 D.lgs. 50/2016 è il Capo dell'intestato I.T.L. Roma, Dott.ssa Carmina MANCINO;

5. Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali:

I dati personali del Concorrente alla procedura di acquisto saranno trattati dall'INL, con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, in qualità di Titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale e unicamente ai fini della individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L'INL tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile nell'apposita pagina del sito istituzionale (<https://www.ispettorato.gov.it/it-it/Pagine/privacy.aspx>).

Il mancato rilascio dei dati personali comporta l'impossibilità per il Concorrente di accedere alla suddetta procedura di affidamento del servizio.

Il presente Decreto viene pubblicato ai sensi dell'art. 29 D.lgs. 50/2016 nella sezione "Amministrazione Trasparente", "Bandi di Gara e Contratti", "Avvisi e Bandi" del sito [www.ispettorato.gov.it](http://www.ispettorato.gov.it).

IL CAPO DELL'ISPETTORATO TERRITORIALE  
*Dott.ssa Carmina MANCINO*